



o . m . t

osservatorio migrazioni ticino

Rapporto di osservazione 2008

Estelle Rechsteiner

L'Osservatorio Migrazioni Ticino (OMT) è stato costituito il 17 aprile del 2007 con lo scopo di monitorare il fenomeno migratorio nel Canton Ticino, vigilando in particolare sulle conseguenze dell'applicazione della nuova Legge sugli stranieri (LStr) e della Legge sull'asilo (LAsi), approvate in votazione popolare il 24 settembre 2006 ed entrate pienamente in vigore il primo gennaio del 2008. Dal primo marzo 2008 l'OMT è diventato operativo con l'assunzione di una collaboratrice scientifica a tempo parziale e con l'apertura di uno sportello a disposizione dei migranti due pomeriggi alla settimana.

Nel periodo osservato, la politica migratoria ha continuato ad essere oggetto di accesi dibattiti nel Cantone Ticino e nel resto della Svizzera. Attualmente in Ticino si sta sempre più diffondendo una cultura del sospetto a tutti i livelli nei confronti dei migranti, nutrita da preconcetti e irrazionalità ed esacerbata dall'attuale situazione economica. Particolarmente presi di mira sono stati i richiedenti l'asilo oggetto di molte voci negative nella stampa e negli interventi politici che hanno contribuito a fomentare sentimenti razzisti e xenofobi e a sostenere la falsa equazione richiedente l'asilo = criminale. Questo clima rende sempre più difficile portare avanti una politica d'accoglienza dei profughi di guerra e dei rifugiati politici conforme alle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dal nostro paese.

Il sensibile aumento delle domande d'asilo in Svizzera (16'606, + 53 % rispetto al 2007) dimostra che l'inasprimento della legge sull'asilo non influisce sul numero di richiedenti asilo, ma che sono invece i gravi problemi negli Stati di provenienza, caratterizzati da situazioni di guerre, di violenza generalizzata o oppressi da regimi totalitari a spingere alla fuga un numero sempre maggiore di persone.

Per quanto concerne l'applicazione della LAsi, si rileva una prassi estremamente rigorosa che genera situazioni insostenibili dal punto di vista umano. L'Ufficio Federale delle Migrazioni (UFM) applica la clausola della non entrata nel merito (NEM) in modo sistematico, condannando sempre più persone a vivere nell'illegalità e rendendo di conseguenza le loro condizioni di vita sempre più precarie. Il diritto al minimo vitale come sancito dalla Costituzione federale non è nemmeno garantito in Ticino dove l'aiuto d'emergenza per le persone non vulnerabili è pressoché inesistente.

Nell'applicazione della LStr si conferma la discriminazione tra cittadini UE e cittadini provenienti da paesi extraeuropei per i quali aumentano gli ostacoli per unirsi in matrimonio con cittadini svizzeri, per ottenere un ricongiungimento familiare e per entrare nel mercato del lavoro svizzero limitato a migranti altamente qualificati.

I diritti dei migranti sono oggetto di un ulteriore giro di vite con l'attuale nuovo progetto di revisione della LAsi posta in consultazione dal governo federale: tra di esse, il non riconoscimento della diserzione e dell'obiezione di coscienza come motivo d'asilo, misura questa indirizzata ai disertori eritrei le cui richieste sono nettamente aumentate negli ultimi anni. Il Consiglio federale è inoltre intenzionato a cancellare la possibilità di presentare richiesta d'asilo nelle varie rappresentanze diplomatiche svizzere all'estero: una decisione che priverebbe di protezione anziani, ammalati e persone con figli a carico per i quali risulta problematico lasciare il proprio paese in cui sono vittime di persecuzioni.

Legge sugli Stranieri (LStr)

Entrata in vigore il 1.1.2008, la nuova LStra introduce la nozione d'integrazione e numerose agevolazioni per i migranti provenienti dai paesi UE. L'OMT ha potuto constatare che la distinzione tra cittadini UE e non favorisce l'instabilità e il sentimento di esclusione delle persone provenienti dai paesi extraeuropei che subiscono restrizioni di ogni tipo: limitazioni per i ricongiungimenti familiari, discriminazione delle coppie binazionali sospettate a priori di voler contrarre un matrimonio di convenienza, rilascio di permessi di lavoro soltanto a persone altamente qualificate.

Ricongiungimenti familiari: un'assurda discriminazione

L'Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP) dispone che i migranti provenienti dall'UE possono richiedere senza problemi il ricongiungimento familiare dei loro figli fino a 21 anni, mentre in base alla LStr, i migranti provenienti da uno stato extraeuropeo devono farne richiesta entro i primi cinque anni dall'arrivo in Svizzera. Per i figli di età superiore a 12 anni il ricongiungimento deve essere effettuato perfino entro 12 mesi. Questa penalizzazione nei confronti dei cittadini provenienti da Stati terzi legittima un sistema binario nell'ammissione dei familiari dei migranti in Svizzera. Effettivamente dal punto di vista dell'integrazione è più conveniente fare arrivare i figli in tempi brevi, ma spesso sono proprio le direttive delle autorità ad impedire un rapido ricongiungimento familiare: occorre ad esempio dimostrare di disporre di un reddito sufficiente e di un appartamento abbastanza spazioso per farci vivere la propria famiglia. Condizioni che richiedono tempo per essere adempite.

In base alle informazioni pervenute all'OMT, sembra che la prassi adottata nel Cantone Ticino in questo ambito sia particolarmente restrittiva. I servizi preposti non ammettono nessuna deroga al termine imposto per richiedere il ricongiungimento familiare, anche in presenza di motivazioni più che giustificate come la morte di un parente stretto che accudiva i figli nel paese d'origine oppure di fronte all'esistenza di gravi motivi che hanno impedito l'arrivo dei figli entro il termine previsto. Spesso, dopo un rifiuto di ricongiungimento familiare, al familiare viene perfino negato il visto turistico per trascorrere le vacanze in Svizzera sulla base del sospetto che la persona possa rimanere clandestinamente sul territorio.

Esempio

Una cittadina serba beneficiaria di un permesso B, trovandosi in gravi difficoltà finanziarie e in una situazione molto conflittuale con l'ex marito, manda la figlia di 4 anni in patria per farla accudire dalla madre in attesa che la sua situazione migliori. Diversi anni dopo presenta alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione (SPI) un'istanza per ottenere il ricongiungimento familiare, ma riceve una risposta negativa confermata su ricorso su dal Consiglio di Stato. Dopo altri tentativi per ottenere il ricongiungimento familiare, tutti con esito negativo, la figlia chiede un visto d'entrata per trascorrere un periodo di un mese presso la madre in Svizzera, ma l'Ufficio Federale delle Migrazioni (UFM) risponde negativamente considerando che tenuto conto della situazione socio-economica nel paese d'origine, il rientro della ragazza in patria non è garantito. Tra il 2002 e il 2005 la figlia ha beneficiato a tre riprese di visti di entrata per trascorrere le vacanze in Svizzera rientrando sempre nel suo paese entro il termine previsto.¹

¹ Questo caso è descritto dettagliatamente sul sito www.osservatorio.ch (Caso no. 74)

Separazioni: nessun rispetto dei diritti del bambino

La nuova LStr, oltre a penalizzare gli svizzeri sposati con un/a cittadino/a di un paese extraeuropeo, colpisce anche i figli svizzeri di madri straniere. L'OMT ha ricevuto segnalazioni di casi di bambini che hanno acquisito la nazionalità svizzera dal padre, costretti a lasciare la Svizzera insieme alla madre espulsa dal paese dopo la separazione dei genitori. Tale pratica costituisce una violazione della Convenzione sui diritti dei bambini che afferma all'articolo 3 la preminenza dell'interesse del bambino. Molte decisioni sono infatti prese senza esaminare seriamente le conseguenze che ne derivano per i bambini, come la violazione del diritto di crescere mantenendo un legame affettivo con il padre. Il figlio di un cittadino svizzero ottiene la nazionalità svizzera alla nascita, automaticamente e senza condizioni quale diritto assoluto garantito dalla Costituzione svizzera a tutti i cittadini. E' quindi incoerente oltre che anticostituzionale allontanare le madri di questi bambini dalla Svizzera.

Donne straniere doppiamente vittime

Nonostante la nuova LStr lasciasse intravedere dei miglioramenti della condizione delle donne straniere, la prassi dimostra che nella sua applicazione molte donne straniere vittime di atti violenti continuano ad essere doppiamente punite in caso di scioglimento dell'unione coniugale entro i tre anni dall'inizio della convivenza. Infatti, nonostante le promesse del Consiglio federale al momento della campagna referendaria, le vittime di violenza coniugale non hanno nessuna garanzia che il loro permesso di dimora venga prorogato anche in caso di violenza coniugale comprovata. Tale situazione costringe molte donne a subire per anni le violenze del coniuge perché temono la revoca del permesso di dimora in caso di abbandono del tetto coniugale. Nonostante l'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStr² imponga espressamente di considerare l'esistenza di violenza domestica, risulta all'OMT che in molti casi le autorità non considerano minimamente questo aspetto.

Esempio

Vittima di violenze coniugali, una donna originaria dal Brasile decide di separarsi dal convivente svizzero con il quale ha avuto un figlio. In base alla sua denuncia, l'uomo viene condannato per lesioni semplici e minacce. Senza tenere conto dei motivi che hanno condotto alla separazione, la SPI le rifiuta la proroga del permesso di dimora e le ordina di lasciare la Svizzera. La figlia maggiore nata da una relazione precedente e il figlio minore di nazionalità svizzera sono pure colpiti da questa decisione.³

² L'art. 50 LStr dispone:

1. Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in virtù degli articoli 42 e 43 sussiste se:

a. l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo;
o

b. gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera.

2. Può segnatamente essere un grave motivo personale secondo il capoverso 1 lettera b il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio e la sua reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromessa.

3. [...].

³ Questo caso è descritto dettagliatamente sul sito www.osservatorio.ch (caso no. 63)

Adolescenti integrati ma non ben accetti

I giovani che hanno trascorso la loro adolescenza in Svizzera sono particolarmente esposti alle conseguenze dell'inasprimento della legge. Durante gli anni '90, la giurisprudenza del Tribunale federale riteneva che gli anni di adolescenza trascorsi in Svizzera conducessero ad un tale grado d'integrazione che un rinvio nel paese d'origine sarebbe stato problematico. Per questo motivo, i migranti giunti in Svizzera in età scolastica potevano ottenere facilmente la regolarizzazione del loro soggiorno dopo alcuni anni. Recentemente è stato osservato che sia le autorità cantonali che l'Ufficio federale delle Migrazioni (UFM) non tengono conto di questo aspetto e che il Tribunale Amministrativo Federale (TAF) si distanzia dalla pratica degli scorsi anni. Molti adolescenti sono rinviiati dalla Svizzera dopo diversi anni di soggiorno nel nostro paese, nonostante abbiano ottenuto buoni risultati scolastici e siano socialmente ben integrati. Il ritorno forzato in un paese del quale non conoscono bene la lingua scritta non è neppure percepito come un caso di rigore personale grave.

Esempio

Una bambina proveniente dall'Ucraina ottiene insieme al padre un permesso di dimora a seguito al matrimonio di quest'ultimo con una cittadina svizzera. Padre e figlia si integrano facilmente: la bambina ottiene ottimi risultati scolastici e il padre trova un lavoro stabile. Dopo 4 anni la coppia decide di costituire due domicili separati. Come conseguenza, la SPI revoca il permesso di dimora di padre e figlia. Grazie a numerose richieste di riesame e ricorsi con effetto sospensivo, riescono a rimanere in Svizzera altri 4 anni. Chiamato a pronunciarsi sulla loro regolarizzazione come caso di rigore, sia l'UFM che la SPI respingono la richiesta senza considerare il grado elevato d'integrazione della figlia che ha seguito tutta la scolarità in Svizzera.⁴

Legge sull'Asilo (LAsi)

Con l'entrata in vigore della nuova LAsi riveduta si è assistito ad un netto aumento di decisioni di non entrata nel merito (NEM) spesso sproporzionate dal punto di vista umano delle domande d'asilo. Infatti tutte le clausole di non entrata nel merito previste dalla legge (mancanza di documenti d'identità, safe country, paese terzo definito sicuro, accordo di Dublino, ecc.) vengono applicate in modo sistematico ed indiscriminato. Di conseguenza, sempre meno persone hanno accesso ad una procedura d'asilo di merito e vanno a ingrossare le fila dei clandestini. Con l'esclusione dal circuito assistenziale anche delle persone colpite da una decisione negativa e il cui termine di partenza è scaduto, si assiste ad un incremento delle persone bisognose dell'aiuto d'urgenza, ma il Canton Ticino, unico caso in Svizzera, non risponde a questo bisogno violando apertamente la Costituzione federale.

Clausole di non entrata del merito applicate in modo sistematico ed indiscriminato

Assenza di documenti d'identità

L'articolo 32.2a della Legge sull'Asilo (LAsi) stabilisce che ogni richiedente l'asilo debba presentare un documento d'identità (passaporto o carta d'identità) entro 48 ore dal suo

⁴ Questo caso è descritto dettagliatamente sul sito www.osservatorio.ch (caso no. 54)

arrivo in Svizzera. In caso negativo rischia la non entrata nel merito della sua domanda d'asilo, con tutte le conseguenze che ne derivano (esclusione dalle prestazioni assistenziali, termine di ricorso ridotto a 5 giorni, ecc.). Questo articolo inasprisce notevolmente la LAsi: con la legge previgente, l'esistenza di indizi di persecuzione non manifestamente infondati erano sufficienti per un'entrata nel merito della domanda d'asilo anche in mancanza di documenti d'identità, ora le esigenze sono molto più elevate perché occorre che il richiedente sprovvisto di documenti debba rendere manifesta la sua qualità di rifugiato, giustificare il motivo per cui non è in possesso di un documento d'identità o dimostrare la necessità di ulteriori chiarimenti per accertare l'esistenza di eventuali ostacoli all'esecuzione del suo allontanamento⁵. Durante la campagna referendaria che ha preceduto la votazione federale del 2006, il Consiglio federale spiegava che questo articolo avrebbe previsto delle eccezioni, ad esempio quando il paese d'origine rifiuta o non è in grado di rilasciare dei documenti d'identità. In base alle informazioni di cui dispone l'OMT, attualmente questa disposizione viene applicata in modo molto restrittivo: l'assenza di documenti d'identità non è quasi mai giustificata dall'UFM e anche le decisioni del TAF confermano questa prassi:⁶ colui che non può presentare un documento d'identità è sistematicamente accusato di voler ingannare le autorità sulla sua reale identità. L'UFM attribuisce alla nuova disposizione il merito di aver convinto un certo numero di richiedenti a consegnare un documento d'identità. Rileviamo invece che le decisioni di NEM in Svizzera sono passate da 1834 nel 2006 a 2644 nel 2007 diventando 3073 nel 2008.

Soggiorno in uno Stato terzo considerato sicuro

Questa clausola è una delle disposizioni principali contenute nell'iniziativa UDC denominata "contro gli abusi in materia di asilo" respinta dal popolo nel 2002. Secondo questa disposizione, a ogni richiedente l'asilo che per raggiungere la Svizzera attraversava uno Stato considerato sicuro si doveva rifiutare l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo e procedere al suo allontanamento verso il paese di transito.

L'Art 34 cpv 2a della LAsi sostituisce la misura di allontanamento preventivo contenuta nella legge previgente e reintroduce "dalla finestra" la disposizione dell'iniziativa UDC: costituisce infatti un motivo di non entrata nel merito il fatto che prima di arrivare sul territorio svizzero, un richiedente abbia soggiornato anche per un lasso di tempo molto breve (perfino per un paio d'ore) in uno Stato terzo sicuro. Anche questa regola può facilmente essere applicata in modo massiccio dato che la Svizzera è in una posizione geografica privilegiata: infatti è circondata da paesi terzi considerati sicuri.

Accordi di Dublino

Dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore anche in Svizzera gli accordi di Dublino che hanno per obiettivo di definire lo Stato competente per eseguire la procedura d'asilo.

⁵ Art. 32 cpv 2 e 3: assenza di documenti d'identità: non si entra nel merito della domanda d'asilo se il RA non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda.

Il capoverso 2 lettera a non si applica se:

- a) Il RA può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda;
- b) la qualità di rifugiato è accertata in base all'audizione, nonché in base agli articoli 3 e 7; o
- c) l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.

⁶ Maggiori informazioni sul sito www.odae-romand.ch. Note thématique Requérants sans papiers: aucune excuse n'est jugée valable.

L'OMT teme per la maniera concreta in cui questa convenzione sarà attuata dalle autorità federali. Infatti in Europa le pratiche sono estremamente eterogenee: alcuni Stati non garantiscono l'accesso ad una corretta procedura d'asilo (ad es. Italia) e/o non rispettano il principio di "non refoulement" (ad es. Grecia). Altri Stati, pur garantendo una procedura d'asilo corretta, spesso non sono in grado di garantire un adeguato sostegno sociale ai richiedenti l'asilo (confini meridionali e orientali dello spazio europeo). La convenzione di Dublino priva inoltre le persone della possibilità di ricorrere contro una decisione di attribuzione ad un altro Stato perché il ricorso contro una decisione non ha alcun effetto sospensivo e la decisione viene notificata al momento stesso del trasferimento. Questa prassi impedisce di accedere ad una consulenza legale prima della partenza dalla Svizzera, rendendo difficile, se non impossibile, la possibilità di inoltrare un ricorso contro una decisione che si ritiene ingiustificata.

Verosimiglianza: richieste esagerate

In modo generale, l'esigenza per la verosimiglianza dei fatti è più elevata tanto per l'UFM che per l'istanza di ricorso, il TAF. Questo significa che i richiedenti l'asilo devono fornire sempre più prove per rendere verosimili le persecuzioni subite. Alcune prove sono difficili o impossibili da fornire alle autorità svizzere e di conseguenza la decisione è negativa.

Esempio:

Una vittima della tratta delle donne proveniente dalla Mongolia decide di uscire dalla clandestinità presentando una domanda d'asilo all'UFM ma non viene ritenuta credibile perché non è in grado di fornire le prove materiali concernenti le violenze subite dal marito (ad es. denunce presentate in polizia nel paese d'origine). L'UFM prende una decisione di non entrata nel merito basandosi sulla clausola del paese terzo sicuro (Safe country) nonostante la presenza di gravi indizi di persecuzioni e il TAF conferma la decisione.⁷

Aiuto d'urgenza: nessun diritto ad una vita dignitosa

Dal 1 gennaio 2008, con l'applicazione dell'art 81 della LAsi, i cantoni hanno la possibilità di estendere l'esclusione dall'assistenza sociale a tutti i richiedenti vittime di una decisione negativa con termine di partenza scaduto (dal 1 aprile 2004 questo provvedimento colpiva già le persone vittime di una NEM). In base all'articolo 12 della Costituzione federale, i migranti colpiti da questa disposizione possono tuttavia richiedere l'aiuto d'urgenza al cantone al quale sono attribuiti. In un recente rapporto⁸, l'OSAR – Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati – ha analizzato la situazione in cui si trovano le circa 17'000 persone escluse dal circuito assistenziale e che possono accedere esclusivamente all'aiuto d'urgenza. Il rapporto fa stato di una notevole disparità di trattamento tra un cantone all'altro e punta il dito sul Cantone Ticino accusandolo di violare apertamente la Costituzione federale. Il nostro cantone infatti risulta essere l'unico in Svizzera che dal mese di luglio 2008 non dispone di strutture per l'alloggio e non garantisce un minimo vitale sottoforma di aiuto materiale o spillatico a coloro che sono esclusi dal circuito assistenziale. Va rilevato che attualmente il regolamento cantonale non prevede l'esclusione dall'aiuto sociale per i casi vulnerabili. L'OMT è tuttavia preoccupato dal fatto che non esista una chiara definizione del concetto di vulnerabilità, ad eccezione delle

⁷ Questo caso descritto dettagliatamente sul sito www.osservatorio.ch (caso no. 67)

⁸ "La réglementation sur les cas de rigueur dans le domaine de l'asile", OSAR, disponibile sul sito www.osar.ch.

categorie riconosciute (famiglie in presenza di bambini piccoli, donne in gravidanza, persone malate o anziane) avendo ricevuto segnalazioni di casi vulnerabili non ritenuti tali dalle autorità competenti, come ad esempio casi di persone con patologie psichiche, poli-tossicomanie, ecc.

Casi di rigore: la minima infrazione pagata a caro prezzo

Il nuovo articolo 14.2 LAsi entrato in vigore il 1.1.2007, definisce che i cantoni possono, previa approvazione dell'UFM, attribuire un permesso di dimora ad un richiedente l'asilo a condizione che questi si trovi da almeno 5 anni in Svizzera a contare dalla presentazione della domanda d'asilo, che il luogo del soggiorno sia sempre stato noto alle autorità preposte e che si sia in presenza di un caso di rigore personale in considerazione del suo grado d'integrazione. Nell'esame di un caso di rigore il cantone deve tenere conto dell'integrazione sociale, del rispetto dell'ordine giuridico, dello stato di salute e della possibilità di reintegrazione nello Stato di provenienza. L'applicazione di questo articolo è sottoposta ad un grande potere di apprezzamento dei cantoni. Dato che ogni cantone applica una prassi diversa in merito alla concessione di tali permessi, la parità di trattamento definita della Costituzione svizzera non è garantita.

L'idea di voler misurare il grado d'integrazione economica e linguistica e la possibilità di reintegrarsi nel paese d'origine è inoltre discutibile e spalanca le porte all'arbitrio delle autorità. Inoltre dal momento che il requisito essenziale per l'ottenimento di un permesso di dimora è la conoscenza di una delle lingue nazionali, si tratta di una misura discriminatoria perché di fatto le persone anziane e/o con un basso grado di istruzione non potranno mai raggiungere il livello linguistico necessario per ottenere un permesso di dimora.

Da quanto risulta all'OMT, le autorità preposte (SPI) applicano i criteri previsti in modo a volte esageratamente restrittivo nella valutazione dei casi di rigore per la concessione dei permessi di dimora. In molti casi, benché siano riunite le necessarie condizioni per l'ottenimento di un permesso B, la regolarizzazione non viene concessa dopo che i servizi preposti sono venuti a conoscenza di un piccolo furto commesso parecchi anni addietro (benché il reato sia già stato cancellato dalla fedina penale), oppure perché la persona si è resa colpevole di un reato minore commettendo ad esempio un'infrazione alle norme sulla circolazione. A volte le domande di persone che hanno da poco iniziato un'attività lavorativa vengono tenute in sospeso per diversi mesi e le domande di persone che hanno un contratto di lavoro a durata determinata subiscono vari ostacoli e rallentamenti.

Altre volte è l'Ufficio federale della migrazione che nega l'autorizzazione al rilascio del permesso nonostante il cantone abbia dato un preavviso positivo.

Esempio

Un cittadino proveniente dalla Repubblica Dominicana, padre di due figli nati in Svizzera è confrontato ad una decisione di rinvio dopo 18 anni trascorsi in Svizzera a seguito della separazione dalla moglie beneficiaria di un'ammissione provvisoria per motivi di salute. L'uomo è completamente autonomo dal punto di vista finanziario, ha un lavoro fisso e dimostra un buon grado d'integrazione. Un suo rinvio nel paese d'origine e la conseguente impossibilità di mantenere un legame affettivo con i suoi figli violano l'art. 8 CEDU sul rispetto della vita familiare e l'art. 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia.⁹

⁹ Questo caso è descritto dettagliatamente sul sito www.osservatorio.ch (Caso no. 40)

Altri problemi

Matrimoni misti: un vero e proprio percorso ad ostacoli

L'OMT rileva che negli ultimi anni si stanno sviluppando formalità sempre più restrittive e puntigliose nei confronti delle coppie miste che desiderano unirsi in matrimonio.

Per sposarsi il/la fidanzato/a straniero/a deve presentare all'ufficiale di stato civile diversi documenti quali l'atto di nascita, un certificato di residenza, un documento d'identità valevole e un certificato di stato civile. A complicare la situazione, la regola secondo la quale questi documenti sono validi solo fino a sei mesi dalla data di emissione. Queste formalità alcune volte hanno una base legale, altre volte dipendono dalla volontà del singolo funzionario. Questi documenti facilmente ottenibili in Svizzera lo sono difficilmente in paesi con sistemi meno organizzati o di tradizione orale e sono spesso difficili da fornire quando si è perso il contatto con il proprio paese d'origine. Accade che quando sono stati finalmente ottenuti con notevoli sacrifici in termini di tempo e di denaro, le esigenze in merito all'autenticazione e alla loro legalizzazione sono spesso esagerate e costose. Di fronte a queste difficoltà, alcuni stranieri si vedono costretti a tornare nel loro paese d'origine per procurarsi la documentazione senza essere certi di riuscire a tornare in Svizzera. Molti funzionari costringono le persone senza uno statuto regolare a lasciare la Svizzera e domandare dall'estero un visto d'ingresso per il matrimonio, che a volte non ottengono. L'insieme di questi provvedimenti rende difficile, se non impossibile, il matrimonio con una persona straniera o un *sans-papiers*. Tali pratiche sono contrarie alla Costituzione Svizzera e al diritto internazionale che garantiscono il diritto fondamentale al matrimonio. Sarà interessante vedere come sarà applicato il nuovo art. 97a del Codice Civile (CC) in vigore dal 1.1.2008, che impone all'ufficiale di stato civile di non celebrare il matrimonio in presenza di indizi che si tratti manifestamente di matrimonio fittizio (la legge dice che egli si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata manifestamente non intendono creare l'unione coniugale)¹⁰.

L'attuale revisione del CC che intende rendere effettiva l'impossibilità di sposarsi per i *sans-papiers* e le persone la cui domanda d'asilo è stata respinta, già approvata dal Consiglio Nazionale, rischia di peggiorare la situazione.

Maltrattamenti e abusi della polizia e di agenti di imprese di sicurezza

Sono pervenute all'Osservatorio numerose segnalazioni di maltrattamenti ad opera di agenti della polizia comunale, cantonale e di dipendenti di imprese private di sicurezza. Gli episodi segnalati sembrano rivelare uno schema discriminatorio, in quanto la maggior parte delle vittime proviene da paesi africani. Particolarmente vulnerabili sono le persone con uno statuto di soggiorno irregolare che a causa della loro clandestinità difficilmente

¹⁰ Codice civile:

A^{bis}. Elusione del diritto in materia di stranieri:

¹ L'ufficiale dello stato civile si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata manifestamente non intende creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.

² Egli sente i fidanzati e può sollecitare informazioni da altre autorità o terzi.

inoltrano una denuncia contro i trattamenti subiti per timore di esporsi e di subire rappresaglie. Nei rari casi in cui viene inoltrata una denuncia, il procedimento si conclude con un non luogo a procedere per mancanza di prove.

Esempio

Un richiedente l'asilo proveniente da un paese africano è stato interpellato dalla polizia comunale mentre si trovava su un autobus a Lugano. Dopo aver mostrato il suo documento di legittimazione per Nem rilasciato dalla Croce Rossa è stato portato alla centrale della polizia comunale di Lugano, dove in un locale sotterraneo, è stato spogliato, messo di fronte ad un muro e picchiato da un gruppo di poliziotti. Gli agenti lo hanno colpito su tutto il corpo con dei manganelli, gli hanno inferto dei calci con gli stivali procurandogli dei tagli alle gambe e gli hanno sbattuto la testa contro il muro ferendolo alla fronte. Mentre lo picchiavano, lo hanno insultato ordinandogli ripetutamente di lasciare la Svizzera. In tutto le violenze sono durate un'ora.¹¹

Accade molto spesso che degli agenti della polizia si rendano colpevoli di umiliazioni e trattamenti degradanti: è frequente che nel corso di controlli dei documenti distruggano degli abbonamenti metà prezzo delle FFS, i documenti di legittimazione per NEM rilasciati dalla Croce Rossa o altri documenti personali utili come ad esempio convocazioni all'ambasciata del loro paese.

Cittadini paladini di una legge disumana

La tendenza a stigmatizzare interi gruppi di persone non coinvolge soltanto i servizi preposti al controllo dei migranti: la cultura del sospetto creatasi nei confronti degli stranieri coinvolge sempre di più tutte le istituzioni a tutti i livelli e singoli cittadini che intervengono spontaneamente ed impropriamente denunciando situazioni irregolari e abusando del potere conferito dalla loro funzione (es. assistenti sociali, educatori, tutori, ufficiali di stato civile, direttori di scuole, ecc.).

Esempio:

Una commissione tutoria del Sottoceneri ha negato ad un richiedente l'asilo separato dalla madre delle sue tre figlie il diritto di visita alle figlie ospitate in una struttura protetta. L'uomo aveva ottenuto l'autorizzazione dalla stessa CTR di incontrare le tre bambine sotto sorveglianza 2 ore ogni 15 giorni, ma in seguito all'avviso di espulsione, benché non ancora effettivo, l'uomo è stato privato di questo diritto. Non ha potuto così rivedere le figlie prima della sua partenza dalla Svizzera.¹²

¹¹ Le generalità della persona in questione e la data dell'episodio sono conosciute dall'OMT ma su richiesta dell'interessato non sono divulgate.

¹² Maggiori informazioni su questo caso sono disponibili sul sito www.miopapageno.ch